



Informacoop



Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale

Newsletter Ambiente

In collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



Informacoop n. 02/2016

Villorba, 17 Febbraio 2016

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Green Economy: incentivi per l'adozione dei sistemi di gestione ambientale

L'articolo 17 del cd. "Collegato Ambientale" prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali nella formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

Legge 28 dicembre 2015 n. 221, (cd "Collegato Ambientale"), in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

ANGA: modifica dell'iscrizione dei veicoli - Dichiarazione sostitutiva

In materia di variazione di iscrizione all'Albo per incremento della dotazione dei veicoli la Suprema Corte ha stabilito che *"(...) tutti gli atti o i fatti che comportano una modificazione dell'iscrizione vanno comunicati entro trenta giorni e, nel frattempo, le imprese che effettuano le variazioni contemplate nell'art. 18 D.M. 120 del 2014, "continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale" (art. 18, comma 5). Perciò il secondo comma dell'art. 18 prevede un'eccezione, consentendo l'immediata utilizzazione del veicolo in incremento, a condizione che alla comunicazione di variazione, effettuata entro trenta giorni, sia allegata una dichiarazione sostitutiva, che dunque costituisce una condizione di efficacia del fatto nuovo sopravvenuto, i cui effetti possono, di regola, prodursi solo a seguito della delibera, che ha natura costitutiva, di variazione emessa dalla sezione regionale e, limitatamente alla variazione in incremento dei veicoli, immediatamente se la comunicazione è accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva".* Ne consegue che se si intende utilizzare immediatamente il veicolo aggiuntivo, la richiesta di variazione all'Albo va inoltrata allegando la relativa dichiarazione sostitutiva.

Corte di Cassazione, sentenza del 18 gennaio 2016 n.1635

Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi

L'art. 30 del cd. "Collegato Ambientale" prevede che *"Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di*

intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti”.

Legge 28 dicembre 2015 n. 221, (cd “Collegato Ambientale”), in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

Reato di trasporto non autorizzato di rifiuti: condotta occasionale. Configurabilità

La Cassazione ribadisce il principio in base al quale il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale. In particolare: *“I requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (e dunque per il lecito svolgimento dell’attività di trasporto rifiuti) non valgono a restringere la platea dei destinatari del precetto penale che chiunque può violare. Si deve anzi affermare che poiché tale attività può essere posta in essere solo da chi sia iscritto all’Albo (dunque sia in possesso dei requisiti prescritti a tal fine) a maggior ragione la consumazione del reato non può essere esclusa nei confronti di chi tali requisiti non possiede”*.

Corte di Cassazione, sentenza 18 gennaio 2016, n. 1619

Abbandono rifiuti - Proprietario del fondo - Responsabilità

La Cassazione ha ribadito che: *“In materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, il proprietario del sito ove i rifiuti son stati illecitamente depositati, o a fine di abbandono o a fine di smaltimento, non risponde, per la sola ragione della sua qualifica dominicale rispetto al terreno o comunque al sito in questione, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti stessi, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, il che potrebbe verificarsi solo nell’ipotesi in cui il proprietario abbia compiuto autonomi atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti”*.

Corte di Cassazione, sentenza 14 gennaio 2016, n. 1158

Iscrizione al SISTRI dei trasportatori esteri

I vettori esteri – iscritti con identificativo estero (es. VAT) in categoria 4 e 5 presso l’Albo Gestori Ambientali – possono formalizzare l’iscrizione al SISTRI chiamando il Contact Center.

In www.sistri.it

SISTRI: approvata la riduzione delle sanzioni per il 2016

In data 10 febbraio 2016 è stata approvata dalla Camera dei deputati la legge di conversione del Dl cd. “Milleproroghe”, con cui si prevede tra gli altri provvedimenti anche la riduzione al 50% delle sanzioni per la mancata iscrizione al Sistri e il mancato versamento dei contributi. La legge di conversione è quindi passata al Senato per la definitiva approvazione.

Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.302 del 30 dicembre 2015

Gestione dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle piccole imprese

Dal 2 febbraio 2016 sono in vigore per le attività nell’ambito considerate a ridotto impatto ambientale (es. barbieri, estetisti e tatuatori, ma anche gli imprenditori agricoli), le semplificazioni per la gestione e il trasporto dei rifiuti pericolosi prodotti dalle loro attività.

La norma prevede che tutti i rifiuti pericolosi prodotti possono essere conferiti (anche in conto proprio previa iscrizione all’Albo Gestori Ambientali) ad impianti che effettuano operazioni autorizzate di smaltimento, senza l’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti

Legge 28 dicembre 2015 n. 221, (cd “Collegato Ambientale”), in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.03.2016	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
Pile e	Comunicazione annuale alla competente CCIAA	Produttori di pile e	31.03.2016	D.Lgs. 188/2008

accumulatori	delle quantità di rifiuti trattate e delle percentuali di riciclaggio ottenute, in riferimento all'anno precedente	accumulatori		
Dichiarazione Cov	Dichiarazione annuale, dei dati relativi alla tipologia e alla quantità di prodotto immesso sul mercato nel corso dell'anno precedente	I soggetti che immettono sul mercato pitture, vernici e i prodotti per carrozzeria	01.03.2016	D.lgs. 161/2006 - Art. 5

APPROFONDIMENTI

I sistemi di tracciamento dei rifiuti

Premessa

La normativa di riferimento per la gestione dei rifiuti è contenuta nella Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", alla quale si aggiunge un numero cospicuo di disposizioni settoriali.

Si tratta di un quadro normativo molto articolato, la cui complessità è derivata anche dalla necessità di coordinare disposizioni appartenenti a provvedimenti non omogenei e in continua evoluzione.

La disciplina prevede una serie di obblighi a carico dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.

Gli adempimenti variano a seconda delle caratteristiche del produttore e della tipologia di rifiuti prodotta e interessano le varie fasi della gestione: dalla raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero presso i siti di destino, alle autorizzazioni e abilitazioni necessarie allo svolgimento di determinate attività, fino alla tenuta della documentazione idonea a garantire la tracciabilità della gestione.

A completare il quadro vi è la statuizione di pesanti sanzioni a carico dei soggetti coinvolti nella filiera in caso di inosservanza delle disposizioni.

I sistemi di tracciamento

La gestione tecnico-documentale dei rifiuti avviene attraverso due modelli:

- 1) il modello di tracciamento dei rifiuti "cartaceo"
- 2) il modello di tracciamento dei rifiuti "informatico (SISTRI)"

L'obiettivo è consentire un continuo controllo del ciclo di vita dei rifiuti, attraverso l'individuazione della quantità, della natura, dell'origine, della destinazione e del modo di trattamento, nonché rendere fruibili tali informazioni alle autorità che ne facciano richiesta.

Fino al 31 dicembre 2016 è prevista la vigenza del regime c.d. "doppio binario", ossia il vincolo per i soggetti obbligati di assolvere la gestione dei propri rifiuti (produzione, movimentazione e smaltimento), sia attraverso il tracciamento telematico utilizzando il portale Sistri (registro cronologico e scheda movimentazione rifiuto), sia attraverso l'ordinaria gestione cartacea (registro di carico/scarico e formulario di identificazione rifiuto).

In ogni caso, anche a seguito della definitiva operatività del Sistri - ad oggi prevista per il 01 gennaio 2017 - le scritture ambientali cartacee continueranno ad essere obbligatorie per tutti i soggetti non tenuti ad aderire al sistema di controllo informatico e che decidano di non aderirvi volontariamente.

Di recente, la Legge n. 221/2015 "Green Economy" ha introdotto rilevanti novità in materia di gestione dei rifiuti, con ricadute importanti sull'operatività delle aziende.

In particolare il provvedimento prevede un ampliamento della nozione di attività economiche "a ridotto impatto ambientale". In forza di ciò, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, nonché i soggetti esercenti le seguenti attività: barbieri e parrucchieri; istituti di bellezza e tatuaggio e piercing che producono rifiuti pericolosi (compresi quelli aventi codice CER 18.01.03* relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati), possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio,

attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006.

La conservazione dei formulari deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui sopra o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

L'adesione, da parte dei predetti soggetti, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il Modello di tracciamento “cartaceo”

Le scritture ambientali tradizionali si identificano con:

1) il registro di carico scarico.

Si tratta del documento nel quale chi produce e/o detiene, trasporta e smaltisce i rifiuti ne annota le caratteristiche qualitative e quantitative.

I limiti temporali entro i quali devono essere effettuate le annotazioni sono i seguenti:

- a) Per i produttori: almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) Per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto: almeno entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto;
- c) Per i commercianti, gli intermediari e consorzi: almeno entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione relativa;
- d) Per i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento: entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto.

Il registro deve essere conservato per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il registro va tenuto fisicamente:

- Presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento rifiuti;
- Presso la sede legale delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
- Presso la sede legale dei commercianti e intermediari.

Tra le semplificazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, si ricorda l'abolizione dell'obbligo di compilare e conservare il registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di compilazione e presentazione della dichiarazione annuale al catasto rifiuti (MUD) per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle piccole imprese a “ridotto impatto ambientale”.

2) il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

Il formulario è il documento che deve accompagnare qualsiasi trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese.

Nel documento devono essere indicate le varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.

All'obbligo di formulario fanno eccezione:

- a) il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- b) il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri;
- c) il trasporto di rifiuti derivanti da attività agricole e agroindustriali effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata un convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri;
- d) il trasporto di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) effettuato da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

La corretta compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti consente, tramite riferimenti incrociati, di documentare il regolare svolgimento delle varie attività di gestione dei rifiuti, dalla produzione al trasporto fino al recupero/smaltimento nel sito di destinazione, rappresentando perciò un efficace sistema integrato.

Le copie del FIR (unitamente al registro di carico scarico) vanno conservate 5 anni.

La Legge “Green Economy” prevede la possibilità per gli imprenditori agricoli di delegare la tenuta e la compilazione del FIR alla Cooperativa agricola di cui sono soci, a condizione che sia stato messo disposizione un sito per il deposito temporaneo.

Per le cd. attività a “ridotto impatto ambientale” l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di invio del MUD annuale, si intendono assolti attraverso la sola compilazione e conservazione, dei formulari di trasporto.

3) il modello Unico Ambientale (MUD).

E' la dichiarazione che riepiloga le tipologie e le quantità complessive dei rifiuti prodotti e/o gestiti con riferimento all'anno precedente. Il MUD deve essere presentato dagli operatori tenuti a tale adempimento entro il 30 aprile di ogni anno.

Per quanto riguarda la dichiarazione 2016 (dati 2015), il DPCM 21 dicembre 2015 conferma il modello e le istruzioni adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2014.

Pertanto, il modello MUD già utilizzato per il 2015 resta valido anche per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2016.

Il Modello di tracciamento “informatico”

Il SISTRI è il sistema informatico di monitoraggio dei rifiuti pericolosi che, nelle intenzioni del Legislatore, ha la funzione di trasferire in formato digitale gli adempimenti documentali previsti in forma cartacea e basati sul Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), sul Registro di carico e scarico dei rifiuti e sul Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

Come noto, alcuni termini relativi all’operatività del SISTRI sono stati oggetto di slittamento da parte di recenti provvedimenti.

In particolare:

- Le sanzioni relative al tracciamento telematico dei rifiuti sono rinviate al 01 gennaio 2017

- Obbligo di gestione a "doppio binario" permane fino al 31 dicembre 2016.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV

D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (Articolo 11 - Sistri - Disciplina di operatività) come modificato dal D.L.192/2014 e dal D.L. 210/2015

Legge 28 dicembre 2015 n. 221

D.M. 01 aprile 1998 n. 148

D.M. 01 aprile 1998 n. 145

Legge 25 gennaio 1994, n. 70

D.P.C.M. 21 dicembre 2015

FAQ (Le domande più frequenti)

In tema di tracciamento dei rifiuti, quali sono le semplificazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221 ?

Per le cd. attività a “ridotto impatto ambientale” l’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale – MUD, si intendono assolti, attraverso la sola compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

Con la definitiva operatività del Sistri, le scritture ambientali “tradizionali” continueranno ad essere obbligatorie ?

Le scritture ambientali cd. “tradizionali” saranno obbligatorie solo per quei soggetti non tenuti ad aderire al Sistri e che decidano di non aderire volontariamente.